

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
Via A. Tolomeo Trivulzio 15 – 20146 Milano

Milano, 08/10/2025

Determinazione dell'Area Risorse Umane n.ARU2025221

AREA PROPONENTE		Area Risorse Umane	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente Responsabile dell'Area Alberghiero Economale e Provveditorato (Dott. Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile <i>ad interim</i> del controllo ed attestazione di regolarità contabile (Dott. Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.671/2001	Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE CON LA DIPENDENTE omissis omissis A TEMPO INDETERMINATO		

Il Commissario Straordinario,

visto l'art. 42, comma 1 e seguenti, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro decorso il periodo di 18 mesi di conservazione del posto nel caso di assenza per malattia;

vista l'istanza in atti trasmessa via e-mail in data 04.09.2025 con cui la dipendente omissis (Area del Personale di Supporto) a tempo indeterminato presso l'Azienda, chiede ai sensi della normativa vigente, la concessione di aspettativa senza retribuzione per conservazione del posto di lavoro per ulteriori 18 mesi senza retribuzione, in considerazione del periodo massimo di assenze intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso, come da ultimo certificato medico a suo tempo inviato, alla data del 19.09.2025 pari a 549 giorni;

visto l'art. 42, comma 2, del CCNL Comparto Sanità triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.05.2018, che prevede che: "al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta (...), può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi";

dato atto che con nota in atti in data 12.09.2025, l'Amministrazione ha provveduto a comunicare alla dipendente a margine il non accoglimento della richiesta di concessione di aspettativa senza retribuzione al suddetto titolo, e quindi con rientro in servizio a far tempo dal 20.09.2025;

considerato che omissis non ha ripreso servizio in data 20.09.2025 e, pertanto, si dispone, a far tempo dal 20.09.2025 (ultimo giorno di servizio il 19.09.2025), alla risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con la dipendente omissis servizio dal 5.11.2001, per superamento del periodo massimo di mesi diciotto di assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso;

visto l'art. 2110 c.c.;

acclarato di dover liquidare alla sopraccitata l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mensilità, ai sensi dell'art. 72 del CCNL Comparto Sanità pubblica del 21/05/2018;

ritenuto, altresì, di procedere all'eventuale liquidazione del corrispettivo economico relativo alla quantificazione, da parte dei competenti Servizi/Uffici, dei giorni di ferie e delle ore non fruiti, in quanto trattasi di caso che rientra nell'ipotesi di ferie ed ore non programmabili e, quindi, non sottoposto al divieto previsto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L.n° 95 del 2012; ritenuto di prendere atto di quanto sopra specificato;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Risorse Umane;

considerato che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 47 del 14 aprile 2025 si è provveduto ad incaricare il Dott. Ugo Ammannati, già Dirigente Responsabile dell'Area Alberghiero Economale e Provveditorato, allo svolgimento di ogni attività diretta alla sovrintendenza e al coordinamento delle procedure finalizzate al perfezionamento degli atti di competenza dell'Area Risorse Umane;

dato atto che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.PCS2025094 dell'11 settembre 2025 è stato nominato il Dott. Ugo Ammannati quale soggetto avente il compito di controllare ed attestare la regolarità contabile nei provvedimenti comportanti spesa;

attestata la legittimità della determinazione e la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda, apposto ad interim, dal predetto Dott. Ugo Ammannati;

dato per acquisito il visto di esecutività ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità nella sottoscrizione del Commissario Straordinario stesso;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8/8/2023 con la quale è stato nominato, quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT, il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, nel ruolo e nelle funzioni sia di Consiglio di Indirizzo sia di Direttore Generale, la cui nomina è stata rinnovata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 05.02.2024, prorogata con la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/2894 del 05.08.2024 e da ultimo prorogata con la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4778 del 28.07.2025;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate in premessa:

1. di dare atto che, in data 19.09.2025, omissis dipendente dell'Azienda nel profilo professionale omissis a tempo indeterminato, ha usufruito, con riferimento alla assenza per malattia, di tutto il periodo massimo di 18 mesi (549 giorni) di assenze a tale titolo intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso, come da ultimo certificato medico a suo tempo inviato, alla data del 19.09.2025, in ossequio all'art. 42, comma 1 e seguenti, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018;
2. di procedere pertanto, a far tempo dal 20.09.2025 (ultimo giorno di servizio il 19.09.2025), alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con omissis omissis in servizio dal 5.11.2001, al predetto titolo specificato al punto 1) della Determinazione;
3. di notificare al sopraccitato dipendente il contenuto del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Servizio Trattamento Economico e Previdenza di corrispondere alla dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità e di procedere all'eventuale liquidazione delle ferie e delle ore maturate e non fruite;
5. di dare infine, atto che l'indennità di cessato servizio sarà corrisposta direttamente dall'INPDAP ex INADEL ai sensi dell'art. 22 della Legge 440 del 29/10/1987 di conversione con modificazioni del D. L. 31/08/1987 n° 359;
6. di dare atto che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà finanziato nell'ambito delle previsioni di bilancio 2025 come da annotazioni dell'Area di Programmazione Economico Finanziaria (Bdg. n.84/2025 CO.GE n. 54001000100 "Voci fisse stipendiali" – Bdg. n. 85/2025 CO.GE. n. 54002000100 "Voci Variabili Stipendiali").

Il Commissario Straordinario
(Francesco Paolo Tronca)